Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 2 novembre 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 31 ottobre 1983, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « Integrazione all'art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione) ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Padova, via Schiavone n. 21, c/o Comitati cittadini di difesa.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 31 ottobre 1983, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « L'obbligo per il sindacato di retribuire le ore di sciopero ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Padova, via Schiavone n. 21, c/o Comitati cittadini di difesa.

(6015)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1983, n. **606**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 85, relativo al corso di laurea in storia, allo elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo contemporaneo (lettera *E*) sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia dell'Europa contemporanea;
storia del lavoro;
storia dei partiti e dei movimenti sindacali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **607**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 109, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

chimica farmaceutica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **608**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 62, relativo al corso di laurea in fisica, allo elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo applicativo è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

fisica dei semiconduttori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 125

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 1983.

Istituzione della Conferenza Stato-regioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEGLI AFFARI REGIONALI, DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ravvisata la opportunità di acquisire in apposita sede collegiale completa e formale conoscenza delle esigenze delle regioni e delle province autonome in relazione agli indirizzi governativi di politica generale incidenti nelle materie di competenza regionale (ad esclusione degli indirizzi di politica estera, della difesa e sicurezza nazionale e della giustizia), nonché ai fini di collegamento tra gli organi statali, regionali e provinciali;

Considerata pertanto, l'utilità di periodiche consultazioni fra il Presidente del Consiglio, i Ministri interessati alle questioni regionali ed i presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può convocare periodicamente, anche su richiesta del Ministro degli affari regionali o collegialmente dei presidenti delle regioni e delle province autonome, una Conferenza con compiti di informazione, di consultazione, di studio e di raccordo sui problemi di interesse comune tra Stato, regioni e province autonome.

Art. 2.

La Conferenza si riunisce presso la Presidenza del Consiglio ed è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con la vice presidenza del Ministro degli affari regionali.

Ad essa sono invitati a partecipare i presidenti delle regioni a statuto speciale ed ordinario e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Possono essere altresì invitati alle sedute rappresentanti di amministrazioni centrali dello Stato e di enti pubblici.

L'ordine del giorno dei lavori, stabilito dal Presidente, su proposta del Ministro degli affari regionali, che tiene conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome, viene comunicato ai Ministri interessati e ai presidenti delle regioni e delle province autonome stesse almeno venti giorni prima della riunione.

Art. 3.

La Conferenza può essere consultata:

a) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

b) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio;

c) sui criteri generali degli schemi di legge di principio inerenti alle materie di competenza regionale, con particolare riguardo a quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

d) sugli altri argomenti connessi con gli scopi indicati nelle premesse del presente decreto per i quali il Presidente del Consiglio ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza;

e) su proposte di studi relativi a problemi che attengono a settori di attività di interesse regionale.

Art. 4.

Per lo svolgimento delle funzioni delegate e per l'organizzazione della segreteria della Conferenza prevista dall'art. 1, il contingente di personale, di cui il Ministro degli affari regionali può avvalersi ai sensi dell'art. 51, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, sostituito dall'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e 10 della legge 22 luglio 1975, n. 382, già previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 1970 e 2 marzo 1974, è elevato a settanta unità, di cui dieci con funzioni dirigenziali, quindici con funzioni direttive, quindici con funzioni di concetto e trenta con mansioni esecutive ed ausiliarie, ivi compreso il personale operaio.

Art. 5.

Le spese relative al funzionamento della Conferenza, previste per il corrente esercizio finanziario **in lire**

2.500.000 fanno carico al cap. 2391, rubrica 13, dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che presenta sufficiente disponibilità.

Il presente decreto sarà sottoposto a registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 12 ottobre 1983

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro degli affari regionali
ROMITA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1983
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 21

(6002)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 settembre 1983.

Istituzione della sezione doganale di Sarroch, dipendente dalla dogana di Cagliari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria;

Vista la richiesta presentata dalla S.p.a. Saras raffinerie sarde intesa ad ottenere l'istituzione di una sezione doganale presso i propri impianti siti in Sarroch (Cagliari);

Considerata l'opportunità di aderire alla cennata richiesta;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita la sezione doganale di Sarroch dipendente dalla dogana di Cagliari, destinata a funzionare presso lo stabilimento della S.p.a. Saras raffinerie sarde, sito nel comune di Sarroch (Cagliari).

Ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le facoltà della predetta sezione doganale saranno stabilite dal capo della circoscrizione doganale competente per il territorio.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del citato art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1983

Il Ministro: VISENTINI

(5860)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 settembre 1983.

Abilitazione al Banco di Sicilia - Sezione di credito minerario, a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinare il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 24 maggio 1983, con la quale il Banco di Sicilia - Sezione di credito minerario, ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, il Banco di Sicilia - Sezione di credito minerario, è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei prestiti in questione avvenga nel rispetto della normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attività della medesima sezione di credito minerario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1983

Il Ministro: GORIA

(5870)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsider, ora Nuova Italsider S.p.a. - Centro siderurgico di Bagnoli (Napoli), è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Marzoli & C., con sede e stabilimento in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), è prolungata al 26 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simi, con sede e stabilimento in Alboredo Arnaboldi (Pavia), è prolungata al 29 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cattaneo, con sede e stabilimento in Albano S. Alessandro (Bergamo), è prolungata al 3 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicte, con sede e stabilimento in Pavia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 marzo 1983 al 3 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5981)

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 3 agosto 1983 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Resurgo a r.l., in Torino, costituita per rogito Morino in data 25 ottobre 1950, rep. 4371, registro soc. 796;

società cooperativa edilizia C.E.L.F. - Edilizia lavoratori Fergat a r.l., in Torino, costituita per rogito Santoro in data 4 ottobre 1963, rep. 50576, reg. soc. 2288;

società cooperativa mista Agritecno Piemonte a r.l., in Torino, costituita per rogito Revigliano in data 21 novembre 1977, rep. 21851, reg. soc. 3089/77;

società cooperativa edilizia Elda a r.l., in Torino, costituita per rogito Scarabosio in data 25 novembre 1974, rep. 10336, registro soc. 142/75;

società cooperativa edilizia S. Massimiano a r.l., in Torino, costituita per rogito Mazzarino in data 12 gennaio 1970, rep. 5234, reg. soc. 143/70;

società cooperativa di produzione e lavoro Consorzio di acquisizione servizi di nettezza urbana C.A.S.N.U. a r.l., in Torino, costituita per rogito Pavese in data 12 dicembre 1968, rep. 62987, reg. soc. 136/69;

società cooperativa edilizia Fabiana a r.l., in Bardonecchia (Torino), costituita per rogito Gramaglia in data 4 maggio 1976, rep. 31944, reg. soc. 1247/76;

società cooperativa edilizia Cooperativa dipendenti comunali a proprietà indivisa a r.l., in Chivasso (Torino), costituita per rogito Vallania in data 22 ottobre 1972, rep. 91960, registro soc. 543/73;

società cooperativa edilizia Gilda Collegno a r.l., in Collegno (Torino), costituita per rogito Pavese in data 25 maggio 1963, rep. 16508, reg. soc. 1184;

società cooperativa mista libraria di informazione Il Punto a r.l., in Cuorgnè (Torino), costituita per rogito Massè in data 19 marzo 1977, rep. 31690, reg. soc. 1734;

società cooperativa mista C.C.G. - Cooperativa commercianti Grugliasco a r.l., in Grugliasco (Torino), costituita per rogito Podio in data 9 marzo 1976, rep. 28068, reg. soc. 626/76;

società cooperativa edilizia La Camelia a r.l., in Moncalieri (Torino), costituita per rogito Orzì in data 14 dicembre 1976, rep. 38016, reg. soc. 15/77;

società cooperativa edilizia La Fiamma a r.l., in Moncalieri (Torino), costituita per rogito Orzì in data 13 dicembre 1976, repertorio 38004, reg. soc. 16/77;

società edilizia L'Edera a r.l., in Moncalieri (Torino), costituita per rogito Orzì in data 10 dicembre 1976, rep. 37973, registro soc. 14/77;

società cooperativa Consumo e agricola a r.l., in Rocca Canavese, (Torino), costituita per rogito Chiggia in data 11 dicembre 1949, rep. 18539, reg. soc. 75;

società cooperativa edilizia Habitat 865 a r.l., in Settimo Torinese (Torino), costituita per rogito Chianale in data 27 ottobre 1977, rep. 50383, reg. soc. 2636/77;

società cooperativa edilizia Cooperativa nuova a r.l., in Susa (Torino), costituita per rogito Annese in data 1° aprile 1973, rep. 20838, reg. soc. 903/73;

società cooperativa edilizia Albergian a r.l., in Susa (Torino), costituita per rogito Annese in data 7 gennaio 1973, repertorio 20465, reg. soc. 459/73;

società cooperativa Consumo sociale agricola della zona Calusiese a r.l., in Caluso-Tonengo Mazzè (Torino), costituita per rogito Bianco in data 16 maggio 1947, rep. 1111, reg. soc. 562;

società cooperativa Consumo cooperativa di consumo e mutuo soccorso fra operai e agricoltori di Traversella a r.l., in Traversella (Torino), costituita per rogito Forma in data 19 dicembre 1965, rep. 21875, reg. soc. 1151.

società cooperativa edilizia Folgore a r.l., in Treviso, costituita per rogito Volpi in data 3 febbraio 1970, rep. 19986, registro soc. 5472;

società cooperativa edilizia di Treville a r.l., in Castelfranco Veneto (Treviso), costituita per rogito Biadene in data 6 giugno 1972, rep. 19067, reg. soc. 6153;

società cooperativa edilizia El Torion a r.l., in Castelfranco Veneto (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 6 maggio 1977, rep. 41492, reg. soc. 9078;

società cooperativa edilizia Colle Umberto a r.l., in Colle Umberto (Treviso), costituita per rogito Blandaleone in data 7 agosto 1974, rep. 13379, reg. soc. 7374;

società cooperativa edilizia 1° Maggio a r.l., in Follina (Treviso), costituita per rogito Parolin in data 10 marzo 1972, repertorio 10733, reg. soc. 6072;

società cooperativa mista La Primavera a r.l., in Mogliano Veneto (Treviso), costituita per rogito Di Francia in data 23 marzo 1978, rep. 103279, reg. soc. 9844;

società cooperativa edilizia La Consolata a r.l., in Montebelluna (Treviso), costituita per rogito Malabotta in data 15 giugno 1957, rep. 9307, reg. soc. 3128;

società cooperativa edilizia Edilpiave a r.l., in S. Biagio di Collalto (Treviso), costituita per rogito Biadene in data 7 giugno 1972, rep. 19076, reg. soc. 6154;

società cooperativa di produzione e lavoro O.M.A. - Officine meccaniche automobilistiche a r.l., in S. Biagio di Collalto (Treviso), costituita per rogito Olici in data 1° luglio 1978, rep. 9601, reg. soc. 10024;

società cooperativa edilizia Sanfiorese a r.l., in S. Fior (Treviso), costituita per rogito Blandaleone in data 21 marzo 1973, rep. 7122, reg. soc. 6555;

società cooperativa edilizia S. Lucia a r.l., in Segusino (Treviso), costituita per rogito Parolin in data 14 gennaio 1972, repertorio 10206, reg. soc. 6049;

società cooperativa edilizia Sile a r.l., in Treviso, costituita per rogito Blandaleone in data 8 agosto 1974, rep. 13383, registro soc. 7371;

società cooperativa edilizia Cristallo a r.l., in Rovigo, costituita per rogito Cernigliaro in data 27 maggio 1969, rep. 52225, reg. soc. 1482;

società cooperativa edilizia cooperativa edile Capinera a r.l., in Rovigo, costituita per rogito Cernigliaro in data 9 aprile 1968, rep. 49000, reg. soc. 1366;

società cooperativa edilizia Marina a r.l., in Rovigo, costituita per rogito Viscardini in data 2 maggio 1974, rep. 39709, reg. soc. 1987;

società cooperativa agricola bracciantile Stella del Mare a r.l., in Ariano Polesine (Rovigo), costituita per rogito Schiavi in data 17 ottobre 1978, rep. 2712, reg. soc. 2610;

società cooperativa agricola Stalla sociale S. Rocco a r.l., in Calto (Rovigo), costituita per rogito Della Rovere in data 16 ottobre 1976, rep. 1014; reg. soc. 2281;

società cooperativa edilizia Immobiliare fra dipendenti E.C.D.P. - Ente colonizzazione delta padano a r.l., in Loreo (Rovigo), costituita per rogito Stoppa in data 14 gennaio 1958, rep. 1872, reg. soc. 712;

società cooperativa edilizia Edil Coop Occhiobello a r.l., in Occhiobello (Rovigo), costituita per rogito Ottaviano Fabbri in data 8 febbraio 1976, rep. 23171, reg. soc. 2196;

società cooperativa edilizia Acli Casa a r.l., in Pontecchio Polesine (Rovigo), costituita per rogito Fabbri in data 30 maggio 1974, rep. 18962, reg. soc. 1959;

società cooperativa edilizia abitazione proprietà divisa Isola della Donzella a r.l., in Porto Tolle (Rovigo), costituita per rogito Stoppa in data 6 luglio 1974, rep. 31274, reg. soc. 1974;

società cooperativa edilizia popolare Gorlese a r.l., in Gorla Maggiore (Varese), costituita per rogito Vitali in data 7 luglio 1973, rep. 2772, reg. soc. 8972;

società cooperativa edilizia Edilfamiglia a r.l., in Pozzonovo (Padova), costituita per rogito Valdini in data 8 novembre 1970, rep. 29389, reg. soc. 7289;

società cooperativa edilizia Montello a r.l., in Crocetta del Montello (Treviso), costituita per rogito Parolin in data 25 gennaio 1972, rep. 10328, reg. soc. 6050.

(5571)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo ginnasio statale « Gulli e Pennisi » di Acireale ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Catania 8 settembre 1983, numero 255/II, il liceo ginnasio statale Gulli e Pennisi di Acireale e stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 3.000.000 la cui rendita dovrà essere devoluta in borse di studio in favore di uno studente delle terze classi vincitore di un apposito concorso consistente in una traduzione di un brano di autore latino, offerta dal prof. Umberto De Franco e intestata al nome del donante.

(5928)

Autorizzazione al liceo scientifico statale « G. Galilei » di Voghera ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pavia 12 aprile 1983, n. 7842/II/2, il liceo scientifico statale « G. Galilei » di Voghera è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 2.565.000 la cui rendita dovra essere devoluta in borse di studio in favore di studenti frequentanti il triennio che abbiano conseguito una votazione finale, in matematica, di almeno 8/10, offerta dal comitato per le borse di studio e intitolata alla prof.ssa Maria Algeri in Stafforini.

(5929)

Autorizzazione all'istituto magistrale « G. Lombardo Radice » di Catania ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Catania 7 settembre 1983, n. 233/ Sett. 2, l'istituto magistrale G. Lombardo Radice di Catania è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 1.000.000 che dovrà essere devoluta in una borsa di studio intitolata alla memoria del preside Alfio Carrà e offerta dalla moglie e dai figli del preside.

(5930)

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Milano 6 settembre 1983, n. 780 Div. 1ª, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad acquistare dal « Vocazionario lombardo della Pia Società San Paolo » un'area di mq 610, sita in Milano, via Agnese n. 4/6, per il prezzo di L. 130.000.000, da destinare allo sviluppo dei servizi del suddetto Ateneo.

(5912)

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze 31 agosto 1983, n. 483, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla S.p.a. Squibb di Roma la donazione di un distillatore elettrico mod. VP da 1.600 Watt con dispositivo di sicurezza del valore di L. 540.000 da destinare all'istituto di clinica dermosifilopatica per l'insegnamento di malattie infettive.

Con decreto del prefetto di Firenze 31 agosto 1983, n. 484, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal comune di Firenze la donazione della somma di L. 10.000.000 da destinare all'istituto di pedagogia per la pubblicazione degli atti del convegno « Scuole primarie negli anni 80 » tenutosi a Firenze il 16-17 gennaio 1982.

Con decreto del prefetto di Firenze 31 agosto 1983, n. 486, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal prof. Luigi Tonelli la donazione della somma di L. 2.060.000 da destinare all'istituto di clinica chirurgica I della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Firenze 29 agosto 1983, n. 409, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla S.p.a. Biodata di Roma la donazione di un elaboratore GP mod. T08/21A completo di stampante, del valore di L. 10.080.740, da destinare all'istituto di endocrinologia genetica medica e chimica clinica della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Firenze 29 agosto 1983, n. 482, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla soc. Farmitalia Carlo Erba la donazione di un analizzatore UV-VIS Isco mod. VA5 completo di filtri ed accessorio Multiplexer Expander del valore di L. 9.550.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica III per il potenziamento delle attrezzature di ricerca.

Con decreto del prefetto di Firenze 29 agosto 1983, n. 485, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Bayer Italia S.p.a., la donazione di un apparecchio PH-Metro digitale Metrohm mod. E632 del valore di L. 1.000.000 da destinare all'istituto di clinica dermosifilopatica per l'insegnamento di malattie infettive.

(5913)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Murano, Messina, Penna S. Giovanni e Vezzano Ligure.

Con decreto interministeriale 3 agosto 1983, n. 165-*bis*, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del poligono di tiro a segno di Murano (Venezia) riportato nel nuovo catasto terreni del comune censuario di Venezia alla partita catastale n. 993, foglio n. 3, mappali numeri 52, 53 e 54, per un superficie complessiva di mq 2060.

Con decreto interministeriale 3 agosto 1983, n. 165-*ter*, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dei fabbricati insistenti sulle scarpate dell'ex strada militare Noviziato-Casazza, riportati nel catasto del comune censuario di Messina alla pagina 9974, foglio 120, particelle numeri 354 e 355, per una superficie di mq 270.

Con decreto interministeriale 3 agosto 1983, n. 165-*quater* è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del campo di tiro a segno ubicato a Penna S. Giovanni (Macerata), riportato nel catasto del medesimo comune censuario al foglio n. 14, particelle numeri 131 e 123, per una superficie di mq 525.

Con decreto interministeriale 3 agosto 1983, n. 168, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del terreno demaniale sito in località Buonviaggio e riportato nel catasto del comune censuario di Vezzano Ligure al foglio n. 6, mappale n. 345, della superficie di mq 3850.

(5970)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al merito civile

Con decreto del 9 maggio 1977 il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al merito civile alla Associazione nazionale alpini, con la seguente motivazione:

« Associazione di soldati della montagna in congedo, in cinquantasette anni di feconda attività ha posto in luce le nobili tradizioni delle truppe alpine, indirizzando la propria azione verso obiettivi di fraterna concordia, di rispetto delle istituzioni e di amor di Patria. Sempre presente là dove le necessità delle genti montanare o le improvvise sciagure ne richiedevano l'aiuto, ha impegnato numerosissimi suoi Soci nelle operazioni di immediato soccorso alle popolazioni colpite dal rovinoso terremoto del Friuli, mobilitandoli successivamente, tra enormi difficoltà e perigli, nell'umanissima e meritoria opera di assistenza e di ricostruzione.

Gli alpini in congedo, che nella circostanza hanno dato un contributo di sangue per alleviare le sofferenze delle comunità terremotate, si sono ancora una volta rivelati in possesso delle più elette doti di solidarietà e di generosa abnegazione, riscuotendo la ammirazione e la gratitudine più ampie della Nazione». — (Maggio-Settembre 1976).

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 3 giugno 1978, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni meritorie di seguito a ciascuna riportate:

Medaglie d'oro

Alla memoria del brigadiere della guardia di finanza Pasquale Prata, il 14 dicembre 1976 in Bari. — Capo di una pattuglia automontata, in occasione di numerosi tamponamenti fra autovetture, verificatisi di notte a causa del fondo stradale ghiacciato, con alto senso del dovere si poneva in prossimità dei veicoli già incidentati per meglio evidenziare il pericolo incombente ed evitare così più gravi sciagure. Travolto da una macchina nel frattempo sopraggiunta, sacrificava la vita ai più nobili ideali di altruismo ed abnegazione spinti fino all'estremo sacrificio.

Alla memoria di Carlo Greco, alla memoria di Giuseppe Marulli e alla memoria di Giovanni Palizzotto, l'8 dicembre 1977 in Brindisi. — Addetto alla sala di controllo di una fabbbrica dove per una fuga di gas altamente infiammabile si era sviluppato un violento incendio, con generosa abnegazione ed alto senso di responsabilità restava, unitamente ad altri animosi, al proprio posto di lavoro per fronteggiare fino all'ultimo l'eccezionale evento verificatosi. Nel nobile tentativo, avvolto dalle fiamme, sacrificava la vita dando magnifico esempio di eccelse virtù civiche e di non comune coraggio.

Medaglie d'argento

Nardis Berardino, maresciallo ordinario della Guardia di finanza, 1972-1973 Marciana Marina (Livorno). — Reggente di delegazione di spiaggia, con perizia e tempestività organizzava, partecipandovi personalmente, interventi di soccorso e riusciva a trarre in salvo numerose persone naufragate per le proibitive condizioni del mare ed in procinto di annegare. Provvedeva inoltre al recupero dei natanti semisommersi. Mirabile esempio di alto senso del dovere ed elevato spirito di umana solidarietà.

Alla memoria di Tarcisio Giuliani, il 10 agosto 1974 in Capaccio (Salerno). — Venuto a conoscenza che un natante si trovava in pericolo, nelle agitate acque del mare, con generosa abnegazione, non esitava, unitamente ad altro animoso, a dirigersi a bordo del proprio motoscafo verso l'imbarcazione in difficoltà; caduto in mare, a causa della violenza delle onde, non riusciva a guadagnare la riva, sacrificando la vita ai più nobili ideali di umana solidarietà e di operante altruismo.

Cordone dott. Pietro, primo segretario di legazione, agosto 1975 settembre 1977 in Beirut (Libano). — Primo segretario di legazione in Libano, durante l'imperversare della guerra civile, affrontava con piena dedizione, generoso ardimento ed elevato senso di responsabilità le situazioni più difficili, attraversando reiteratamente le linee di combattimento delle opposte fazioni, nell'intento di mantenere contatti con i cittadini italiani e prestare loro ogni possibile aiuto. Benché gravemente ferito dalla esplosione di bombe di mortaio che lo costringevano ad una lunga e dolorosa degenza in ospedale, chiedeva ed otteneva di riprendere la propria missione, dando magnifico esempio di grande nobiltà d'animo e di operante umana solidarietà.

Medaglie di bronzo

Mantegazza Alessandro e Mantegazza Giuseppe, il 13 gennaio 1977 in Gorgonzola (Milano). — Con generosa abnegazione si prodigava, unitamente ad altro animoso, per trarre in salvo un ragazzo che, precipitato accidentalmente nelle acque di un canale, stava per annegare, riuscendo, dopo avergli lanciato un fune, a trarlo faticosamente a riva.

Rigon Umberto, finanziere, il 31 maggio 1977 in Venezia. — Pur inesperto del nuoto si calava, coraggiosamente nelle acque di un canale in soccorso di una donna in procinto di annegare. Trattala a riva esanime, le praticava la respirazione artificiale riuscendo a rianimarla.

(5878)

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Nomina dei presidenti dei comitati dei mercati ristretti di Milano e Napoli

Con deliberazione 19 ottobre 1983, n. 1373, il dott. Antonio Scotto, commissario di borsa per la borsa valori di Milano a decorrere dal 1° novembre 1983, è stato nominato, con effetto dalla stessa data, presidente del comitato del locale mercato ristretto.

Con deliberazione 19 ottobre 1983, n. 1374, il dott. Marcello Bartoli, commissario di borsa per la borsa valori di Napoli a decorrere dal 1° novembre 1983, è stato nominato, con effetto dalla stessa data, presidente del comitato del locale mercato ristretto.

(6009)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (VASCA NAVALE)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico-professionale riservato ai laureati in fisica o matematica.

E' indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico-professionale riservato ai laureati in fisica o matematica.

Per il predetto concorso i candidati dovranno possedere alla data di scadenza per la presentazione delle domande età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo elevazione di legge.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici dell'Istituto in via Corrado Segre, 60 - Roma.

(6012)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di ostetrica, di coadiutore e di bidello presso l'Università di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto delle ostetriche (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la facoltà di medicina e chirurgia presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica . posti 3

Titolo di studio richiesto: diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di coadiutore amministrativo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie (quarta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Ferrara.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o altro titolo equipollente a norma di legge.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria (seconda qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Ferrara per tre posti.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(5996)

Concorsi a posti di tecnico degli uffici tecnici, di operaio di prima categoria e di usciere presso l'Università di Salerno.

E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università degli studi di Salerno per due posti.

Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o perito edile.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Salerno, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: rettore dell'Università degli studi - Ufficio del personale (reparto II - concorsi), via Urbano II - 84100 Salerno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Salerno.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti (quarta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Salerno per la qualifica di mestiere di autista.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare, nonchè patente di guida di categoria C. Non sono ammessi al concorso i possessori di patente la cui validità risulti scaduta alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Salerno, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: rettore Università degli studi di Salerno - Ufficio del personale (reparto II - concorsi), via Urbano II - 84100 Salerno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Salerno.

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria degli uscieri delle università e degli istituti di istruzione universitaria (seconda qualifica funzionale) presso l'Università di Salerno per quattro posti.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Salerno, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Ufficio del personale (reparto II - concorsi), via Urbano II - 84100 Salerno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Salerno.

(5997)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico compartimentale, per esami, a due posti di operaio del personale dell'esercizio di prima categoria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Puglia-Lucania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 4 del 15 febbraio 1983, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 maggio 1982, n. 4491, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1982, registro n. 37, foglio n. 259, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico compartimentale, per esami, a due posti di operaio in prova del personale dell'esercizio di prima categoria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Puglia-Lucania, bandito con decreto ministeriale 2 dicembre 1980, n. 4195.

(6000)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 44, IN PINEROLO

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Pinerolo (Torino).

(421/S)

R E G I O N I

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1983, n. **20.**

Disposizione per la formazione del bilancio annuale 1983 e pluriennale 1983-85 della regione Calabria (legge finanziaria).

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 16 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Rubrica I

SERVIZI GENERALI

Art. 1.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 « Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione » è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di L. 500.000.000.

Rubrica II

TERRITORIO

Art. 2.

Ai fini di istituire l'ufficio geologico regionale, ai sensi della legge regionale 24 maggio 1980, n. 14, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di L. 200.000.000.

Per gli interventi di cui all'art. 1, lettera *a*), della legge regionale 7 febbraio 1980, n. 5 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 l'ulteriore spesa di L. 100.000.000.

Art. 3.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 settembre 1981, n. 16 « Autorizzazione delle spese occorrenti per il finanziamento di un piano triennale relativo al completamento di opere in corso ed alla realizzazione di opere igieniche, viabilità provinciale e comunale ed edilizia scolastica » è autorizzata per il biennio 1983-84 la spesa complessiva di L. 5.000.000.000 di cui L. 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 4.

Per gli interventi in materia di opere igieniche e sanitarie di cui all'art. 3, primo comma, lettere *a*), *c*), *d*), e all'art. 4, primo comma, della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è autorizzata per il triennio 1983-85 la spesa complessiva di lire 3 miliardi di cui L. 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli interventi in materia di opere stradali di cui all'art. 3, primo comma, lettere *f)* e *g)*, e all'art. 4, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 e autorizzata per il triennio 1983-85 la spesa complessiva di L. 2.650.000.000 di cui L. 650.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 5.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 settembre 1978, n. 20 « Norme per l'erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori privati esercenti autoservizi di linea di concessione regionale » è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di L. 1.557.900.000.

L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata all'erogazione dei contributi d'esercizio in relazione al servizio svolto negli anni precedenti.

Art. 6.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 25 « Rifinanziamento con integrazioni della legge regionale 30 novembre 1977, n. 30 recante interventi straordinari per garantire la copertura finanziaria del maggiore onere derivante dall'applicazione del contratto unico nazionale 4 giugno 1976 ai lavoratori delle autolinee concesse alle imprese private » è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di L. 5.000.000.000.

Art. 7.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 settembre 1978, n. 13 « Norme per le agevolazioni di viaggio a favore dei lavoratori dipendenti e degli studenti » è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di L. 10.000.000.000.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 « Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici servizi di trasporto locali » è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di L. 26.329.170.300.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 novembre 1982, n. 15 « Adesione della regione Calabria alla Società per la gestione dell'aeroporto dello stretto - SO.GA.S S.p.A. » è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di L. 1.000.000.000.

Art. 8.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 « Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica » è autorizzata per il triennio 1983-85 la spesa complessiva di L. 4.500.000.000 di cui L. 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 9.

Ai fini della concessione di contributi alle comunità montane — per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento — è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 2 miliardi da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 1978, n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione residente.

Art. 10.

Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia urbanistica, ai sensi della legge regionale 2 giugno 1980, n. 20, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 2 miliardi.

Art. 11.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 30 « Contributi a favore delle cooperative a proprietà indivisa » è autorizzata per il triennio 1983-85 la spesa complessiva di L. 3.000.000.000 di cui L. 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 12.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 « Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive » è autorizzata per il triennio 1983-85 la spesa complessiva di L. 5.500.000.000 di cui L. 1.500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

Rubrica III

ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO

Art. 13.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8 « Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali. Delega ai comuni delle funzioni in materia di promozione educativa e culturale » è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di L. 400.000.000.

Art. 14.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 30 « Finanziamento per l'edilizia scolastica minore » è autorizzata per il triennio 1983-85 la spesa complessiva di L. 3.000.000.000 di cui L. 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 15.

Ai fini della concessione dei contributi ai comuni per il diritto allo studio, ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 29, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di L. 27.914.000.000.

Art. 16.

Ai fini della concessione dei contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 e della legge 14 agosto 1982, n. 590, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 2.000.000.000.

Rubrica IV

SICUREZZA SOCIALE

Art. 17.

Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di L. 300.000.000.

Art. 18.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 agosto 1973 n. 12 « Disciplina degli asili nido » è autorizzata per il triennio 1983-85 la spesa complessiva di lire 3.500.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 19.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 10 « Norme per la promozione e lo sviluppo dell'assistenza domiciliare agli anziani e per la creazione di centri di incontro » è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 1.000.000.000.

Art. 20.

Per le finalità di cui alla legge 16 maggio 1981, n. 5 « Interventi in favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie » è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 1.000.000.000.

Art. 21.

Ai fini della concessione dell'indennità di residenza prevista per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie — ai sensi della legge regionale 8 settembre 1977, n. 24 — è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di L. 1.500.000.000.

Rubrica V

AGRICOLTURA

Art. 22.

Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia di agricoltura e foreste, ai sensi della legge regionale 2 giugno 1980, n. 27, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di L. 800.000.000.

Art. 23.

Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria — ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 — è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di L. 500.000.000.

Art. 24.

Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC « *Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria* » — ai sensi dell'art. 10, lettera *a*), della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 — è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di L. 45.000.000.000.

Art. 25.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 16 « Incentivi per lo sviluppo della zootecnia » è autorizzata per il triennio 1983-85 la spesa complessiva di lire 3.300.000.000 di cui L. 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 26.

Ai fini di favorire lo sviluppo della cooperazione agricola ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per il triennio 1983-1985 la spesa complessiva di L. 21.000.000.000 di cui L. 7.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983, finanziate con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 1° luglio 1977, numero 403.

Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:

a) per le iniziative e i programmi previsti dall'art. 2 L. 700.000.000 di cui L. 200.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

b) per le iniziative e i contributi previsti dall'art. 3 L. 4.500.000.000 di cui L. 1.500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

c) per le iniziative previste dall'art. 4 L. 1.370.000.000 di cui L. 290.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

d) per le iniziative previste dall'art. 5 L. 8.300.000.000 di cui L. 3.500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

e) per le iniziative previste dall'art. 6 L. 30.000.000 di cui L. 10.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

f) per le iniziative previste dall'art. 7 L. 4.500.000.000 di cui L. 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

g) per le iniziative previste dall'art. 8 L. 1.600.000.000 di cui L. 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 27.

Ai fini di realizzare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1983 integrati da quelli non potuti utilizzare negli esercizi precedenti, ammontanti a complessive L. 52.840.000.000, sono destinati alle seguenti iniziative:

a) L. 7.000.000.000 per le iniziative previste dal precedente art. 26 della presente legge;

b) L. 7.400.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 28 della presente legge;

c) L. 16.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 31 della presente legge;

d) L. 2.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 33 della presente legge;

e) L. 1.530.000.000 per la sottoscrizione del 51 per cento del pacchetto azionario della costituenda società prevista dal successivo art. 34 della presente legge;

f) L. 5.600.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 35 della presente legge;

g) L. 13.310.000.000 per la ristrutturazione, il completamento ed il disinquinamento degli impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, nonché per la copertura dei maggiori oneri per revisione prezzi, gare in aumento, imprevisti relativi all'attuazione dei programmi già approvati dal consiglio regionale.

Art. 28.

Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione dei progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli — ai sensi dei regolamenti (CEE) numeri 17/64, 355/77 e 1361/78 — è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di L. 7.400.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Art. 29.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1981, n. 8 « *Benefici in favore delle cooperative agricole formate da giovani o a partecipazione di giovani* » è autorizzata per il triennio 1983-85 la spesa complessiva di L. 1.500.000.000 di cui lire 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:

a) per le iniziative previste dall'art. 6 L. 450.000.000 di cui L. 150.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

b) per le iniziative previste dall'art. 10, lettera *a*), lire 120.000.000 di cui L. 40.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

c) per le iniziative previste dall'art. 10, lettera *b*), lire 180.000.000 di cui L. 60.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

d) per le iniziative previste dall'art. 10, lettera *c*), lire 75 milioni di cui L. 25.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

e) per le iniziative previste dall'art. 18 L. 600.000.000 di cui L. 200.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

f) per le iniziative previste dall'art. 21 L. 75.000.000 di cui L. 25.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 30.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 « Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice » è autorizzata per il triennio 1983-85 la spesa complessiva di L. 1.500.000.000 di cui L. 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 31.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 « Interventi a favore dell'agricoltura - credito agrario e di esercizio » è autorizzata per il triennio 1983-85 la spesa complessiva di L. 48.000.000.000 di cui L. 16.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983, finanziate con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:

a) per i prestiti di conduzione previsti dall'art. 1 lire 28 miliardi di cui L. 10.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

b) per i prestiti relativi all'acquisto di macchine agricole previsti dall'art. 2 L. 3.500.000.000 di cui L. 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

c) per i prestiti relativi alla zootecnia previsti dall'articolo 3 L. 7.500.000.000 di cui L. 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

d) per le anticipazioni ai conferenti previste dall'art. 4 L. 9.000.000.000 di cui L. 3.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 32.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 « *Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue* » è autorizzata per il triennio 1983-85 la spesa complessiva di L. 1.900.000.000 di cui L. 900.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983. La misura massima dei contributi incentivati — previsti dall'art. 1 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 — è elevata da L. 100.000 per ettaro a lire 300.000 per ettaro.

Art. 33.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 « Miglioramenti fondiari in agricoltura » è autorizzata per il triennio 1983-85 la spesa complessiva di L. 6.500.000.000 di cui L. 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983, finanziate con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Art. 34.

Per la sottoscrizione del 51 per cento del pacchetto azionario della costituenda società mista FINAM-ESAC, destinata alla gestione degli impianti della ex società Agricola-Lamezia

S.p.a., è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di L. 1.530.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Art. 35.

Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione di progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali — ai sensi del regolamento (CEE) n. 1760/1978 — è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di L. 5.600.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Rubrica VI

ATTIVITÀ PRODUTTIVE EXTRAGRICOLE

Art. 36.

Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia di artigianato e alla istituzione degli uffici di pianificazone delle comunità montane, ai sensi della legge regionale 22 maggio 1980, n. 9, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di L. 300.000.000.

Art. 37.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 « Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana » e autorizzata per il triennio 1983-85 la spesa complessiva di L. 3.500.000.000 di cui L. 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 38.

Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane — ai sensi della legge regionale 28 maggio 1975, n. 21 — è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di L. 3.000.000.000.

Art. 39.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 « Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane » è autorizzata per il triennio 1983-85 la spesa complessiva di L. 5.000.000.000 di cui L. 1.500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 40.

Al fine di agevolare l'accesso al credito a medio termine, sia a tasso ordinario che a tasso agevolato, ed a breve termine — in attesa dell'apposita legge regionale che ne disciplini la materia in maniera organica — la Regione presta assistenza finanziaria alle cooperative e ai consorzi di garanzia fidi operanti sul territorio regionale nel settore delle piccole e medie imprese.

Il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato, previa deliberazione della giunta regionale, è autorizzato a realizzare gli atti necessari per l'attuazione di quanto previsto dal precedente comma.

Per gli interventi di cui al primo comma è autorizzata per il triennio 1983-85 la spesa complessiva di L. 1.950.000.000 di cui L. 650.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:

a) per le agevolazioni di accesso al credito a medio termine L. 1.500.000.000 di cui L. 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

b) per le agevolazioni di accesso al credito a breve termine (credito di esercizio) L. 450.000.000 di cui L. 150.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 41.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 10 « Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari e su gomma » è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di L. 800.000.000.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 42.

Il primo comma dell'art. 6. della legge regionale 4 febbraio 1983, n. 5 è sostituito dal seguente:

« Senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 8 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 28, è vietata l'utilizzazione in servizio fuori linea degli autobus acquistati con l'intervento finanziario della Regione.

Art. 43.

Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.

In tal caso — a norma degli articoli 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 — possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo art. 40, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale — parte spesa — da riservare al finanziamento dei progetti d'intervento.

Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

Art. 44.

Le deliberazioni della giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.

Art. 45.

In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di leggi e di deliberazioni programmatiche nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari diretti o indiretti per la Regione, sono sottoposti al visto dell'assessore al bilancio e alla programmazione prima dell'approvazione da parte della giunta regionale.

L'assessore al bilancio e alla programmazione riferisce alla giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

Art. 46.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge — ammontante a complessive L. 285.341.070.300 nel triennio 1983-85 di cui L. 200.741.070.300 a carico del bilancio per l'esercizio 1983 — si fa fronte a norma del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 1983-85, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel documento programmatico in termini economico-descrittivi.

La copertura della spesa complessiva di cui al primo comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:

quanto a L. 105.814.000.000 con risorse proprie della Regione;

quanto a L. 85.800.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

quanto a L. 93.727.070.300 con risorse derivanti dalle leggi a contenuto particolare 1° luglio 1977, n. 403 e 10 aprile 1981, n. 151.

La tabella *A* allegata alla presente legge, fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.

Art. 47.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 8 luglio 1983

DOMINIJANNI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1983, n. **21.**

Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-85.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 16 *luglio* 1983)

(*Omissis*).

(5719)

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1983, n. **22.**

Fondo regionale finalizzato al conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto. Unificazione degli interventi.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 20 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermo restando la normativa stabilita:

dalle leggi regionali in materia di abbonamenti preferenziali per studenti pendolari e lavoratori dipendenti;

dalle leggi regionali in materia di applicazione del contratto unico nazionale 4 giugno 1976 ai lavoratori delle autolinee concesse alle imprese private;

la liquidazione dei rispettivi rimborsi e anticipazione viene a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno 1983 disciplinato dai successivi articoli.

Art. 2.

A partire dal 1° gennaio 1983, le provvidenze previste dalla legge regionale 30 novembre 1977, n. 30, e 2 giugno 1980, n. 26, vengono conglobate ai contributi di esercizio finalizzati al conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto, ed erogati con le stesse modalità stabilite dalla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7. Ai fini della quantificazione del maggior costo derivante dall'applicazione del contratto unico, alle imprese aventi titolo viene riconosciuto un costo di esercizio ragguagliato alla entità delle erogazioni effettuate per l'anno 1982 alle imprese medesime.

Il costo sociale dello sconto eccedente la riduzione di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 16 maggio 1981, n. 7, viene rimborsato, a decorrere dal 1° gennaio 1983, in modo forfettario, a trimestralità anticipate, alle aziende pubbliche e private, che ne hanno titolo, in misura pari ai rimborsi che le medesime hanno conseguito per l'anno 1982.

Eventuali incrementi o decrementi verranno compensati con i contributi di esercizio finalizzati al conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto.

Art. 3.

A partire dall'anno 1982 gli interventi finanziari rivenienti dal Fondo di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7, devono essere ripartiti facendo riferimento al seguente criterio:

alle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici servizi di trasporto di competenza degli enti locali, viene destinata una somma pari alle spese sostenute dagli enti interessati nei relativi bilanci per l'anno 1981, variata dello stesso indice percentuale che viene stabilito dal Governo centrale in sede di formazione della legge finanziaria per la dotazione del Fondo nazionale trasporti;

alle aziende private che esercitano autolinee in concessione di competenza regionale viene destinata la residua somma.

Art. 4.

Resta fermo l'obbligo per le imprese e aziende di corredare il conto di esercizio annuale delle documentazioni giustificative delle spese e delle entrate e di trasmettere, inoltre, mensilmente gli elenchi nominativi degli abbonati a tariffa preferenziale.

Art. 5.

La legge regionale 24 marzo 1982, n. 7, viene emendata nei sottonotati articoli:

Articolo 5, comma primo:

« il paragrafo 3 della lettera *b*) viene riportato sotto la lettera *a*) al punto 6 »;

Articolo 8, comma quarto:

viene emendato nel seguente modo:

dopo la parola contributi inserire « anche a titolo di acconto »;

Articolo 8, comma quinto:

il comma viene sostituito dal seguente testo:

« nelle more della determinazione dei costi standardizzati consuntivi e della quantificazione dei contributi di cui al precedente art. 5, gli acconti vengono erogati sulla scorta di un piano di riparto approvato dalla giunta regionale sulla base degli standards determinati in via preventiva, delle percorrenze autorizzate e del maggior costo derivante dall'applicazione del contratto unico, rapportandone l'entità ai finanziamenti annui »;

Articolo 8:

dopo il sesto comma inserire il seguente testo:

« sulla base degli elementi suddetti la giunta regionale delibera i recuperi o i contributi a conguaglio.

Per i servizi di trasporto che si svolgono sotto la competenza dei comuni la documentazione di cui al quarto comma deve essere convalidata dal sindaco del comune competente.

L'erogazione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo è subordinata alla presentazione da parte della azienda o impresa interessata delle seguenti dichiarazioni:

a) dichiarazione di regolare esercizio, salvo che modifiche o interruzioni del servizio avvengano in conseguenza di provvedimenti adottati dalle competenti autorità, o siano derivati da causa di forza maggiore;

b) dichiarazione di regolare gestione o di adempimento di tutti gli obblighi derivanti dai contratti di lavoro o dal rispetto delle leggi sulle assicurazioni sociali.

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese ed esercizi di trasporto, salvo quanto disposto nei successivi commi.

Gli enti locali e i loro consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali, all'interno dei propri bilanci, sulla base di un piano che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 1982.

La verifica di attuazione del piano, redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 9-*bis* del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, deve essere effettuata mediante resoconti semestrali.

Art. 6.

I fondi di cui:

all'art. 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 26, determinati in ciascun esercizio finanziario con legge di approvazione del bilancio, a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno 1983 confluiranno sul capitolo relativo al Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende pubbliche e private istituito con legge regionale 24 marzo 1982, n. 7.

Le spese previste dal capitolo predetto vengono considerate obbligatorie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 11 luglio 1983

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1983, n. **23.**

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 16 maggio 1981. Coordinamento tariffe autolinee extraurbane con le tariffe delle ferrovie dello Stato e norme in materia di abbonamenti.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 20 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di contenere sperequazioni tariffarie nelle zone conurbate, servite da imprese municipalizzate di trasporto e da imprese private esercenti autolinee di interesse regionale e con caratteristiche suburbane, in deroga alla legge regionale 16 maggio 1981, n. 7, è previsto sulle linee di interesse regionale e per tratte non superiori a km 4 dal confine del comune servito dall'azienda pubblica l'adeguamento alla tariffa minima di cui alla succitata legge per i soli biglietti a tariffa ordinaria.

In tal caso la differenza tra la tariffa dovuta da viaggiatori, in base alla succitata legge e quella minima di cui al precedente comma verrà corrisposta all'impresa concessionaria d'interesse regionale dalla regione Calabria, con rimborsi bimestrali mediante decreto del presidente della giunta regionale, sulla base dei prospetti mensili compilati e sottoscritti dalle imprese interessate nei quali devono essere indicati i dati giornalieri dei viaggiatori trasportati risultanti dagli atti aziendali.

Le imprese interessate dovranno avanzare istanza per essere autorizzate dalla giunta regionale all'applicazione di quanto previsto nei precedenti commi.

Detta agevolazione tariffaria non è comulabile con quella prevista dalla normativa vigente in materia di abbonamenti preferenziali.

Art. 2.

Nel rispetto delle norme contenute nell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulle linee di interesse regionale che collegano due centri con corse su percorsi diversi si applica un unico prezzo risultante dalla media aritmetica tra i singoli prezzi praticati sui relativi percorsi, con l'arrotondamento previsto dalla normativa vigente.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in lire 300 milioni, si provvederà con i fondi stanziati sul cap. 2222103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 11 luglio 1983

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1983, n. **24.**

Erogazione dei mezzi finanziari per la concessione di benefici a favore dei lavoratori delle aziende concessionarie di autoservizi. Applicazione contratti nazionali 4 giugno 1976 e 24 gennaio 1979.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 20 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con riferimento ai trattamenti economici riconosciuti al personale dipendente da aziende private che gestiscono autolinee di concessione regionale o comunale in rapporto ai quali la Regione — mediante leggi n. 30 del 30 novembre 1977 e n. 24 del 2 giugno 1980 — ha erogato a favore delle imprese anticipazioni di somme per far fronte ai maggiori oneri contrattuali, con la presente legge ed in attuazione degli accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali di categoria, la regione Calabria eroga a favore di ciascun dipendente delle suddette aziende, in servizio alla data del 31 dicembre 1976, la somma di lire 430 mila a totale e definitiva copertura di quanto dovuto dalla data di applicazione degli accordi nazionali 4 giugno 1976 e 24 gennaio 1979 e fino a tutto il 31 dicembre 1978.

Art. 2.

L'erogazione della somma a favore degli aventi diritto maggiorata degli oneri assistenziali e previdenziali a carico delle aziende viene effettuata con accreditamento a ciascuna azienda ed è disposta con delibera della giunta regionale sulla base dei dati e degli elementi acquisiti dall'ufficio di vigilanza dell'assessorato regionale ai trasporti in sede di erogazione alle imprese delle somme di cui alla legge n. 30/1977.

Su tutte le somme corrisposte per le finalità della presente legge le aziende hanno l'obbligo della rendicontazione secondo le modalità ed i criteri che saranno fissati dalla giunta regionale.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 625.000.000, si provvede con le disponibilità esistenti sul cap. 2222102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 11 luglio 1983

DOMINIJANNI

(5720)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi; 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare *solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.*
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle *specialita medicinali*	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.